

DELIBERAZIONE 12 DICEMBRE 2023

586/2023/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2023, CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE FIUMESANTO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1276^a riunione del 12 dicembre 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 803/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 268/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 268/2019/R/eel);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: EP PRODUZIONE), del 1 agosto 2018, prot. Autorità 23168, del 2 agosto 2018 (di seguito: prima comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 12 dicembre 2018, prot. Autorità 35519, del 13 dicembre 2018 (di seguito: seconda comunicazione EP Produzione);

- la comunicazione di EP PRODUZIONE, dell'11 giugno 2019, prot. Autorità 15536, di pari data (di seguito: terza comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 20 ottobre 2023, prot. Autorità 66002, di pari data (di seguito: quarta comunicazione EP Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l'Autorità ha avviato procedimenti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento dei mercati energetici;
- i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l'altro, avuto ad oggetto l'impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE;
- come evidenziato con la deliberazione 609/2016/R/eel, che prevede l'avvio del processo per l'individuazione dell'eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto di procedimento, la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111/06 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- con la deliberazione 803/2016/R/eel, l'impianto Fiumesanto, essenziale per la sicurezza del sistema elettrico, è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi *ex* articolo 65 della deliberazione 111/06, sino al 31 dicembre 2020;
- con la prima, la seconda e la terza comunicazione EP Produzione, l'omonima società:
 - ha evidenziato che l'approvazione dei *Best Available Techniques Reference Documents* a livello comunitario richiede investimenti di adeguamento sull'impianto Fiumesanto (di seguito: investimenti di adeguamento);
 - ha presentato istanza di proroga del termine di applicazione del regime di reintegrazione all'impianto Fiumesanto, sino al termine dell'anno 2025 o sino al termine antecedente in relazione al quale l'istanza medesima sia eventualmente accolta (di seguito anche: istanza di proroga);
 - si è impegnata, per ciascun anno del periodo di ammissione (o il termine antecedente in relazione al quale l'istanza di proroga sia eventualmente accolta), a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione, al netto dei costi per ammortamento e remunerazione del capitale relativo agli investimenti di adeguamento (di seguito: costi fissi per investimenti di adeguamento), a un importo non superiore a quello indicato nella seconda comunicazione EP

Produzione (di seguito: Impegno) e, in ogni caso, inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06;

- con la deliberazione 268/2019/R/eel, l'Autorità ha accolto l'istanza di proroga e l'Impegno proposti da EP PRODUZIONE, prevedendo che l'applicazione del regime di reintegrazione di cui all'articolo 65 per l'impianto Fiumesanto sia estesa sino al 31 dicembre 2024.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
 - detti acconti possono essere richiesti con riferimento a un arco temporale non superiore al periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno;
- con la quarta comunicazione EP Produzione, in relazione all'impianto Fiumesanto, il citato utente ha formulato istanza per il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito al periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno 2023 (di seguito anche: periodo dell'acconto), indicando come costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione la somma tra l'importo massimo - volontariamente indicato dall'utente nella seconda comunicazione EP Produzione - dei costi fissi annui soggetti all'Impegno, riproporzionato sul periodo dell'acconto, e i costi fissi per investimenti di adeguamento riferiti al periodo dell'acconto; la citata somma risulta inferiore sia alla stima, riproporzionata sul periodo dell'acconto, dei costi fissi dell'impianto indicati nell'istanza di ammissione e definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06, sia ai costi fissi *ex* deliberazione 111/06 riportati nella quarta comunicazione EP Produzione e relativi al periodo dell'acconto;

- il vigente comma 65.34 stabilisce che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto e del saldo del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto all'impianto sopra citato, EP PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta EP PRODUZIONE, titolare dell'impianto essenziale Fiumesanto, Terna riconosca al menzionato utente un acconto del Corrispettivo per l'anno 2023, con riferimento a detto impianto;
- stabilire che sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo pari a quanto richiesto da EP PRODUZIONE, così da tener conto, tra l'altro, del vincolo dell'Impegno, riproporzionato sul periodo dell'acconto;
- considerare i risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2023

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a EP PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Fiumesanto, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2023, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 29 dicembre 2023;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad EP PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini